




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 9 e abb.-A

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91,
in materia di cittadinanza

N. 70 – 1° ottobre 2015



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 9 e abb.-A

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91,
in materia di cittadinanza

N. 70 – 1° ottobre 2015

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 9 e abb.-A

Titolo breve: **Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza**

Iniziativa: parlamentare
in prima lettura alla Camera

Commissione di merito: I Commissione

**Relatrice per la
Commissione di merito:** Fabbri

Gruppo: PD

Relazione tecnica: non presente

Parere richiesto

Destinatario: alla I Commissione in sede referente

Oggetto: testo unificato

INDICE

ARTICOLO 1.....	- 3 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CITTADINANZA.....	- 3 -

PREMESSA

La proposta di legge in esame¹, nel testo risultante dalle modifiche approvate in sede referente, reca modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza .

Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1

Disposizioni in materia di cittadinanza

Normativa vigente: la legge n. 91/1992, prevede che acquista di diritto alla nascita la cittadinanza italiana colui i cui genitori (padre o madre) siano cittadini italiani² (art. 1, comma 1, lett. a) (c.d. acquisto *jure sanguinis*). La legge prevede inoltre che, in applicazione del c.d. principio dello *jus soli*, acquista la cittadinanza: chi nasce in territorio italiano ed entrambi i genitori sono ignoti o apolidi (art. 1, comma 1, lett. b); chi nasce in territorio italiano e non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono (art. 1, comma 1, lett. b); il figlio di ignoti trovato in territorio italiano, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza (art. 1, comma 2).

La legge, prevede, inoltre, che lo straniero che sia nato in Italia possa divenire cittadino italiano a condizione che abbia risieduto nel territorio italiano legalmente e ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età e dichiarati, entro un anno dal compimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana³ (art. 4, comma 2). L'articolo 9 prevede, altresì, che la cittadinanza italiana possa essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno nei termini e secondo le modalità indicate dalla medesima disposizione. L'articolo 9-bis, dispone, inoltre, che le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione

¹ AC. 9 d'iniziativa popolare e abb.

² La legge disciplina, altresì, le ipotesi di acquisto della cittadinanza italiana per riconoscimento della filiazione da parte di padre o madre cittadini italiani, o per accertamento giudiziale della filiazione (art. 2, commi 1 e 2). Sono previste, inoltre, modalità agevolate di acquisto della cittadinanza per gli stranieri di origine italiana; in tal caso la cittadinanza italiana può essere acquistata da stranieri o apolidi, discendenti, fino al secondo grado, da un cittadino italiano per nascita, a condizione che facciano un'espressa dichiarazione di volontà e che siano in possesso di almeno uno dei tre requisiti indicati all'art. 4, comma 1, lett. da a) a c). Disposizioni particolari sono dettate, inoltre, per l'acquisto della cittadinanza per effetto di matrimonio con cittadini italiani (artt. da 5 a 8) (c.d. acquisto *iure matrimonii*).

³ L'art. 33, del DL n. 69/2013 ha introdotto una misura di semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza da parte dello straniero nato in Italia. In particolare, ai fini dell'art. 4, comma 2, della legge n. 91/1992, non sono imputabili all'interessato eventuali inadempimenti dei genitori o degli uffici della pubblica amministrazione, potendo l'interessato dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione. Gli ufficiali di stato civile sono tenuti, inoltre, a comunicare all'interessato, al compimento del diciottesimo anno di età, la possibilità di esercitare tale diritto entro il compimento del diciannovesimo anno. In caso di omissione di siffatta comunicazione, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.

della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro (comma 2). Il gettito derivante da tale contributo è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina (comma 3):

- per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea;
- per l'altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza.

Le norme novellano la legge n. 91/1992, prevedendo, tra l'altro:

- l'integrazione dell'art. 1⁴, con l'introduzione di un'ulteriore fattispecie di acquisto della cittadinanza per nascita in territorio italiano. In particolare viene disposto che acquisti di diritto la cittadinanza italiana alla nascita chi nasce in territorio italiano da genitori stranieri, di cui almeno uno in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo [comma 1, lett. *a*) cpv. *b-bis*)]. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa - entro il compimento della maggiore età del figlio - da un genitore⁵ all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore⁶ [comma 1, lett. *b*) cpv. *2-bis*)]. Qualora tale dichiarazione di volontà non sia stata resa, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età [comma 1, lett. *b*) cpv. *2-ter*)].

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *b-bis*), si considera in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anche lo straniero che, avendo maturato i requisiti per l'ottenimento di tale permesso, abbia presentato la relativa istanza prima della nascita del figlio e ottenga il rilascio del permesso medesimo successivamente alla nascita [comma 1, lett. *h*), cpv. art. *23-bis*, comma 4];

- la modifica dell'art. 4, comma 2, elevando da uno a due anni il termine, decorrente dal compimento della maggiore età, entro il quale lo straniero nato in Italia è tenuto a dichiarare la propria intenzione di voler acquistare la cittadinanza italiana (comma 1, lett. *c*);
- l'integrazione dell'art. 4, comma 2, prevedendo che acquista la cittadinanza italiana il minore straniero nato in Italia, o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, che abbia frequentato

⁴ Con l'aggiunta all'art. 1, della lett. *b-bis*).

⁵ O da chi esercita la responsabilità genitoriale.

⁶ La disposizione prevede che la direzione sanitaria del centro di nascita ovvero l'ufficiale di stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informi il genitore di tale facoltà. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato può, inoltre, rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

regolarmente, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale⁷. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa entro il compimento della maggiore età del figlio da un genitore⁸, legalmente residente in Italia, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza⁹ [comma 1, lett. *d*), cpv. 2-*bis*)]. Qualora tale dichiarazione di volontà non sia stata resa, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età [comma 1, lett. *d*), cpv. 2-*ter*)];

- l'integrazione dell'art. 9, comma 1, disponendo che la cittadinanza possa essere concessa allo straniero che, entrato nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, vi risieda legalmente da almeno sei anni e abbia frequentato regolarmente un ciclo scolastico con il conseguimento del titolo conclusivo¹⁰ (comma 1, lett. *e*);
- la modifica dell'art. 9-*bis*, con l'introduzione dell'esenzione dal pagamento del contributo di 200 euro dovuto a normativa vigente nei procedimenti afferenti la cittadinanza. L'esenzione introdotta concerne i procedimenti riguardanti i minori nonché le dichiarazioni di volontà che lo straniero nato in Italia è tenuto a rendere entro due anni dal compimento della maggiore età ai fini dell'acquisto della cittadinanza¹¹ (comma 1, lett. *f*);
- l'introduzione dell'art. 23-*ter*, nel quale si prevede che i comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici promuovano, senza oneri aggiuntivi, a favore di tutti i minori residenti, iniziative di educazione alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza nonché una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini [comma 1, lett. *h*), cpv. art. 23-*ter*)].

⁷ La norma prevede che, nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso medesimo.

⁸ O da chi esercita la responsabilità genitoriale.

⁹ Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

¹⁰ La norma prevede che, ai fini del provvedimento di concessione, il ciclo scolastico debba essere svolto presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero che vi sia stata la frequenza di un percorso di istruzione e formazione professionale triennale e quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale.

¹¹ Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge (come modificato dal testo in esame).

Al riguardo, si evidenzia che il testo in esame introduce nuove disposizioni in materia di acquisto della cittadinanza italiana da parte di stranieri nati in Italia [comma 1, lett. a), lett. b) e lett. c)] o che vi abbiano fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età (comma 1, lett. d), nonché in materia di acquisto della cittadinanza per concessione (comma 1, lett. e). Nel rilevare che nel nostro ordinamento il godimento di prestazioni di natura sociale ed assistenziale non appare condizionato dalla cittadinanza, ma è in massima parte collegato a situazioni soggettive riconducibili al regolare soggiorno o, in taluni casi, alla mera presenza¹² all'interno del territorio nazionale, appare comunque utile acquisire elementi volti ad escludere eventuali effetti finanziari, anche di natura indiretta, che un potenziale incremento del volume delle naturalizzazioni potrebbe determinare per effetto della nuova disciplina.

Si rileva altresì che la norma esclude dal pagamento del contributo di 200 euro dovuto, in base alla normativa vigente, nei procedimenti afferenti la cittadinanza - oltre che per talune fattispecie procedurali introdotte dal provvedimento in esame [comma 1, lett. b), cpv. 2-ter e comma 1, lett. d), cpv. 2-ter] - anche per quella disciplinata dall'art. 4, comma 2, della legge n. 91/1992, relativa alla dichiarazione di volontà che lo straniero nato in Italia è tenuto a rendere dopo aver compiuto la maggiore età ai fini dell'acquisto della cittadinanza. A quest'ultimo riguardo appare opportuno acquisire elementi che consentano una stima degli effetti di minor gettito determinati dalla disposizione. Come già evidenziato, infatti, una quota del gettito dei contributi è attualmente destinata a copertura degli oneri istruttori che continueranno ad essere sostenuti dalle strutture amministrative competenti.

Appare opportuno, infine, acquisire una valutazione del Governo volta a verificare l'assenza di oneri prevista dalla disposizione [comma 1, lett. h), cpv. Art. 23-ter] in base alla quale i comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici, promuovono a favore di tutti i minori residenti iniziative di educazione in tema di cittadinanza, nonché una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini.

¹² Vedi artt. 35 e seguenti del D.Lgs 286/1998 (Testo unico immigrazione)

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che l'articolo 1, comma 1, lettera h), capoverso "Art. 23-ter" la disposizione prevede che i comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, promuovono, "senza oneri aggiuntivi", a favore di tutti i minori, iniziative di educazione alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini. In proposito si rileva che, secondo la vigente prassi contabile, sarebbe opportuno sostituire la locuzione: "senza oneri aggiuntivi" con la seguente: "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".